



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE. CODICE CIG. Z3F25CB0A4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) del Comune di Casole d'Elsa e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intendono ricomprese tutte le attività previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore che qui si intende richiamata e di seguito specificata nel presente capitolato.

Il medico competente dovrà possedere e mantenere per tutta la durata dell'appalto, i titoli e i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

Il "Medico Competente" nominato dovrà assolvere, a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25.

Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, ivi compresa la collaborazione in merito all'indagine relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.

In particolare, il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008 che collabora, secondo quanto previsto all'art.29, co.1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è il nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al citato decreto che, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti compresi nell'oggetto del presente appalto.

In particolare le attività richieste sono relative a quanto previsto dall'art. 25 e dall'art.40 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e di seguito indicate:

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in **due annualità** decorrenti dalla aggiudicazione definitiva. (01.01.2019 – 31.12.2020). E' possibile avvalersi delle facoltà di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso il soggetto aggiudicatario, alla scadenza, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di scelta del contraente garantirà, se necessario e richiesto dalla Amministrazione, lo svolgimento della medesima attività e alle medesime condizioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza contrattuale. Tale periodo sarà remunerato alle stesse condizioni dell'appalto originario.

Art. 3 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il Comune di Casole d'Elsa, nella persona del Responsabile del Servizio nominerà, il professionista, in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario avrà indicato in sede di offerta.

Il Medico nominato dovrà svolgere le funzioni indicate nel presente capitolato e garantire la continuità del servizio per tutta la durata dell'appalto. Qualora dovesse rendersi necessaria, la eventuale sostituzione del medico nel corso dell'appalto, dovrà preventivamente essere acquisito il



Art. 4 – ULTERIORI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente:

- Collaborazione all'attività di valutazione dei rischi, di cui all'art. 25 co.1 lett.a);
- Svolgimento delle attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, di cui all'art.25 co. 1 lett.a);
- Stesura del protocollo sanitario.
- Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, ai sensi dell'art. 25 co.1 lett.b);
- Comunicazione per iscritto al datore di lavoro, al responsabile servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, ai sensi dell'art. 25 co.1, lett.i);
- Partecipazione alla riunione periodica indetta almeno una volta all'anno, prevista dall'art. 35 per le aziende che occupano più di 15 lavoratori, ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett i);
- Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, di cui all'art. 25 co.1 lett. l);
- Trasmissione per via telematica, ai servizi competenti per territorio, dei dati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 40;
- Pianificare la sorveglianza sanitaria mediante gestione delle scadenze, organizzazione e svolgimento delle visite mediche, degli esami, dei sopralluoghi e di quanto altro necessario al completamento delle indagini prescritte, secondo le periodicità previste dal protocollo sanitario e dalle normative vigenti;
- Ogni altra e qualsiasi attività posta a carico del Medico Competente dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, effettuata presso l'Ente, comprende le seguenti attività:

- a) Visita medica preventiva al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica cui è destinato;
- b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) Visita medica su richiesta del lavoratore;
- d) Visita medica in occasione del cambio di mansione;
- e) Visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- f) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- g) Visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, per valutare, in ogni caso previsto, l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.



Art. 5 - compiti della Amministrazione

Il Comune di Casole d'Elsa su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente in merito alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'ufficio personale a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- gestire la convocazione a visita periodica e/o a richiesta;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

L'Amministrazione si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui all'art. 18 comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Medico Competente dovrà fornire idonea collaborazione al responsabile della prevenzione e protezione in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il soggetto appaltatore, dovrà integrare entro un mese dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, il progetto di sorveglianza sanitaria presentato in sede di gara con tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro, proposta di eventuali ulteriori attività ritenute necessarie.

Art. 6 – luoghi di esecuzione del servizio

Le prestazioni dovranno essere rese presso il comune di Casole d'Elsa in una sala messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario dovrà indicare in sede di gara e mantenere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, idonea sede ambulatoriale, per poter consentire lo svolgimento di visite al di fuori della normale programmazione.

Art. 7- Modalità di svolgimento delle prestazioni



1. Il Medico Competente, per lo svolgimento delle attività, dovrà essere presente presso la/e sede/i dell'Amministrazione nelle giornate e negli orari concordati con il Responsabile della Prevenzione e Protezione.
2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dall'incaricato del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
3. Il Medico Competente elabora, concorda con il servizio personale, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Dlgs . 9 aprile 2008 n. 81.

Art.8 – Consistenza del personale

A titolo indicativo si informa che alla data odierna risulta in servizio il seguente personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ripartito secondo le singole mansioni nel modo seguente:

- n.2 agenti di polizia municipale
- n.17 impiegati video terminalisti
- n. 3 addetti servizio mensa e pulizie
- n. 1 autista scuolabus
- n.5 autisti scuolabus ed addetti servizi manutentivi
- n. 3 addetti manutentivi e spazzamento

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

L'importo annuo dei corrispettivi da corrispondere per gli adempimenti di cui al presente capitolato come da offerta in sede di gara è determinato dalla sommatoria degli importi delle singole prestazioni per i prezzi offerti in quanto trattasi di appalto a misura.

Pertanto il corrispettivo dell'appalto sarà l'importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara all'elenco prezzi posti a base di gara.

I compensi saranno erogati in base alle effettive prestazioni eseguite e in applicazione dell'elenco prezzi offerto.

La fatturazione dei corrispettivi avrà cadenza semestrale e dovrà riportare il dettaglio delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto.

1. In considerazione dell'elevata componente professionale delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo se previamente notificata e accettata, comunque previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
3. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 11 – Definizione delle controversie e foro competente

1. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è quello di Siena.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.